

Torino, 16 giugno 2022

Spett. le Presidenza INPS

A mezzo pec: dc.presidenteeorganicollegiali@postacert.inps.gov.it

Spett.le  
Direzione regionale INPS FVG

A mezzo pec: direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it

Spett.le Direttore provinciale INPS Trieste

A mezzo pec: direzione.provinciale.trieste@postacert.inps.gov.it

E p.c.

Spett.le Avvocatura INPS Trieste

A mezzo mail: Legale.friuliveneziagiulia@inps.it; Legale.trieste@inps.it

**Oggetto: ASGI/INPS (RDC)**

Vi scriviamo in relazione alla causa R.G. 496/21 pendente avanti il Tribunale di Trieste e che vede la scrivente associazione come attrice-interveniente.

La causa riguarda la nota questione del requisito di residenza decennale per l'accesso al RDC per i titolari di protezione internazionale.

Non intendiamo ovviamente interloquire sul merito della causa, sul quale si pronuncerà il giudice. Intendiamo però segnalare alle direzioni in indirizzo che la difesa dell'Istituto (che ci legge in copia) ha affermato nella memoria difensiva, confermandolo poi convintamente in udienza, che il titolare di permesso per protezione internazionale **non ha diritto** di accedere al RDC neppure quando sussista il requisito di residenza decennale, poiché tale permesso di soggiorno non costituirebbe titolo idoneo, secondo il DL 4/19, per l'accesso al beneficio.

Come Vi è senz'altro noto, **questa non è la posizione dell'Istituto**, che - anche sul suo sito istituzionale - comunica al pubblico che il permesso per protezione internazionale **costituisce titolo idoneo** a fini di cui sopra. Ci risulta poi che tutte le sedi INPS, compresa quella di Trieste, si conformino a tale regola. Tale estensione (senz'altro disposta in applicazione dell'art. 29 direttiva 2011/95) non è in effetti sorretta da alcuna circolare (a quanto ci risulta) ma risponde all'obbligo di dare applicazione al diritto dell'Unione, anche quando trascurato dal legislatore, come peraltro l'INPS ha correttamente fatto anche in occasione di altre prestazioni (ad es. bonus bebè).

La diversità delle due posizioni sopra descritte (quella dell'Avvocatura e quella dell'Istituto) genera tuttavia una situazione paradossale e senz'altro censurabile alla luce dei principi di buona amministrazione, imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost.

Come associazione rappresentativa degli interessi dei cittadini migranti riteniamo quindi di avere diritto di conoscere, al fine di informare di ciò i nostri rappresentati, se la posizione effettiva dell'Istituto è nel senso che i titolari di protezione internazionale **hanno titolo** per accedere al RDC (ove sussistano gli altri requisiti) o nel senso che **non hanno titolo**.

**Nel primo caso** ci permettiamo di suggerire l'opportunità di un Vostro chiarimento con l'Avvocatura triestina (in nessun'altra causa tale tesi è stata sostenuta) posto che l'affermazione in giudizio di posizioni diverse da quelle effettive dell'Istituto (specie in una causa collettiva ove è attrice l'intera collettività dei titolari di detto permesso) genera incertezza negli utenti, dissuadendoli dall'esercizio dei loro diritti; né a ciò potrebbe opporsi la doverosità della difesa legale, che – nel caso della PA – non può certo essere affidata ad artifici argomentativi “qualsiasi”, ma deve pur sempre rispondere a regole di coerenza e buona amministrazione.

**Nel secondo caso** Vi invitiamo ad assumere immediatamente provvedimenti per la modifica del sito istituzionale per chiarire l'inesistenza (a Vs avviso) del diritto, cui farà inevitabilmente seguito l'azione legale della scrivente associazione per vedere riconosciuto il diritto alla parità di trattamento garantito dal citato art. 29 direttiva 2011/795.

Ovviamente ci riserviamo di rendere pubblica la Vs risposta sul punto, venendo altrimenti meno lo scopo stesso per cui Vi abbiamo disturbato.

Restiamo quindi in attesa di Vs cortese e sollecito chiarimento sul punto.

Distinti saluti

Per ASGI- servizio antidiscriminazione

avv. Paola Fierro

